

**COMUNE DI SOLBIATE OLONA**  
**Provincia di Varese**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. CC / 34 / 2017 del Reg. delle deliberazioni.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMU –  
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018**

L'anno 2017 addì **18** del mese di **Dicembre** alle ore 20:30 presso la SALA CONSILIARE si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione.

Risultano:

presenti	assenti
MELIS LUIGI SALVATORE MIANO CALOGERO DI DIO VALENTINA CATONE STEFANO GIANFRANCESCO CASTELLI LORENZO TISANO SONIA BROGIN LORENZO CORTI MATTEO ENRICO CAPRIOLI SAMANTHA CAPRIOLI SIMONE TRESIN MIRIAM	MACCHI PIETRO ANGELO GADDA VALTER PIERO ROBERTO

Partecipano il Segretario comunale Dott. BOTTARI MATTEO e le sigg. KOPSCH PATRIZIA e MARTINA MARIALUISA in qualità di assessori esterni.

Il Sig. MELIS Luigi Salvatore, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

## Il Consiglio Comunale

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare il comma 639 dell'art. 1 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc), composta dall'imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per il servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 124/2011, contenente la disciplina dell'imposta municipale propria;

Vista la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che è intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 27/03/2017 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2017, confermando quelle in vigore nell'anno 2016;

Richiamato l'art. 6 del DDL 2960 (legge di bilancio 2018) che proroga, anche per l'anno 2018, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto quindi di confermare anche per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni IMU approvate per l'anno 2017;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 196 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto che con Decreto del Ministero dell'interno del 29/11/2017, in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23/11/2017, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**Assessore Martina:** si propone conferma aliquote IMU anche per il 2018.

**Consigliere Brogin:** si era già espresso il parere favorevole legato a valutazioni positive circa l'assegnazione dell'abitazione ai parenti.

**Consigliere Catone:** ribadisce voto contrario.

con la seguente votazione:

contrari: n. 1 (Catone); favorevoli: il resto.

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

- di confermare per l'anno 2018 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvate nel 2017 e più precisamente:

- 0,4 %; per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
  - 0,76% per l'unità abitativa di categoria "A" posseduta in aggiunta all'abitazione principale che, ancorché accatastata autonomamente, costituisca corpo unico con la stessa
  - 0,95% per tutti gli altri immobili
- di confermare per l'anno 2018 in € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
  - di dare atto che non sono soggetti all'Imposta Municipale Propria:
    - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
    - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce") fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
    - i fabbricati rurali ad uso strumentale;
    - i terreni agricoli posseduti e condotti coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
    - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato;
    - gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi inclusi quelli appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
    - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008;
    - la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  - di dare atto che la base imponibile IMU è ridotta del 50%, oltre alle fattispecie indicate nel vigente regolamento IUC, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle

tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- di dare atto che per quanto non contemplato nella presente deliberazione si fa espresso riferimento alla normativa vigente;
- di dare atto che le aliquote e le detrazioni succitate avranno decorrenza dal 01/01/2018;
- di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

### **Il Consiglio Comunale**

- Con la successiva seguente votazione:
- contrari: n. 1 (Catone); favorevoli: il resto

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale*

COMUNE DI SOLBIATE OLONA

**Provincia di Varese**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N 267/00**

PROPOSTA N° 33/2017

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMU – CONFERMA  
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale*

**COMUNE DI SOLBIATE OLONA**

**Provincia di Varese**

N° pratica 33

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMU – CONFERMA  
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Matteo Bottari

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce  
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale*